



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

ATO 2009

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. n° 125 del 26-10-2011

OGGETTO	Approvazione schema di convenzione per affidamento alla Coop. Soc. "La Mano Amica" avente legale in Favara (Ag) del servizio di ospitalità di n. 1 disabile psichico per il periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2012
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	D.ssa Angela Puccio
Responsabile del procedimento:	Francesca Emanuele

TRASMESSA ALL'ALBO IL 04-01-12

Settore n° 09
Reg. n° 430 del 25/10/11



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91, propone l'adozione della seguente Determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente ad oggetto: **Approvazione schema di convenzione per affidamento alla Coop. Soc. "La Mano Amica" avente legale in Favara (Ag) del servizio di ospitalità di n. 1 disabile psichico per il periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2012**

1. Premesso che con determinazione n.296 del 11.08.2011, è stato affidato il servizio di ospitalità di n. 1 disabile dall'01.07.2011 al 30.06.2012, alla Coop. Soc. "La Mano Amica" avente sede legale in Favara (AG) via Del Mandorlo per l'importo complessivo di **€ 26.387,90 codice CIG 2798323131**;
2. CHE la Coop. "La Mano Amica" al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010, comunicava i dati identificativi del conto corrente dedicato: BANCA POPOLARE S.ANGELO via Roma, 135 Favara codice IBAN IT61A0577282930000000755675, intestato alla Coop. Sociale La Mano Amica;
3. Considerato che necessita dover approvare lo schema di convenzione- contratto allegato alla presente determinazione, da stipularsi con la Coop. "La Mano Amica" di Favara (AG) in ottemperanza a quanto disposto dal Segretario comunale con nota del 13\9\05 prot. n. 21259.

Per quanto sopra esposto:

PROPONE

1. **Approvare** l'allegato schema di convenzione-contratto da stipularsi con la Coop. Soc. "La Mano Amica" avente sede legale in Favara (AG) via Del Mandorlo P.IVA 02042900841, per l'affidamento del servizio relativo alla ospitalità di n. 1 disabile dall'01.07.2011 al 30.06.2012, per l'importo complessivo di **€ 26.387,90 codice CIG 2798323131**;
2. **Dare mandato** all'Ufficio contratti di formalizzare il rapporto contrattuale nei modi e termini di cui al vigente regolamento comunale dei contratti.

Il Responsabile del procedimento
(Francesca Emanuele)





IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.leg. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La determinazione sindacale n. 12 del 13.01.2011 con la quale viene attribuita la responsabilità del Settore servizi alla Persona e alla Famiglia alla D.ssa Angela Maria Puccio.
- La Relazione Previsionale e Programmatica
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 21.07.2011, che ha approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2011;
- La deliberazione di G.M. n. 160 del 29.07.2011 con cui è stato approvato il PEG ed affidato al Responsabile del Settore la gestione dei capitoli di spesa cui si riferisce il presente atto.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D.ssa Angela Puccio)



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE
COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI**

Rep. n. _____

Raccolta _____

OGGETTO: Contratto di affidamento alla Coop. Sociale "LA MANO AMICA" via Del Mandorlo, Favara (AG) del servizio d'ospitalità di n. 1 disabile psichico presso la Comunità Alloggio per disabili psichici di Favara dall'01.07.2011 al 30.06.2012.

Importo €. 26.387,90.

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ in Partinico e nell'Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me _____, Segretario Generale, autorizzato a rogare contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/200, sono presenti i Sigg.:

- 1) Puccio Angela Maria nata a Palermo il 29/11/1952, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Responsabile del Settore Servizio alla Persona e alla Famiglia del Comune di Partinico, giusta determinazione sindacale n. 12 del 13.01.2011 ed in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, qui domiciliata presso questo palazzo comunale per la carica che ricopre, partita IVA 00601920820.
- 2) Barba Antonio, nato a SAARBRUCKEN (Germania) il 29.11.74 e domiciliato _____ la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di legale rappresentante della Coop. Sociale "LA MANO AMICA" con sede in FAVARA via del Mandorlo, 2 partita IVA 02042900841;
Detti componenti, aventi i requisiti di legge ed a me personalmente noti rinunciano, con il mio consenso, alla presenza di testimoni e mi chiedono del presente atto:

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Partinico in attuazione della legge regionale 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza l'Amministrazione comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociali inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il Servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della Legge Regionale n° 22/86, nella Legge Regionale n°142/90, capo VIII e nella Legge Regionale n°43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'Ente prescelto;
- che il predetto Ente Cooperativa sociale "LA MANO AMICA" di Favara (AG) si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei Servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standards regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Cooperativa sociale "La Mano Amica" per la gestione della Comunità Alloggio, sita in FAVARA (AG) Via del Mandorlo, 2, per i soggetti inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale su segnalazione scritta dai Dipartimenti di Salute Mentale competenti per territorio della locale Azienda U.S.L..

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n.1 unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera o alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati all'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'Amministrazione comunale a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'Amministrazione comunale per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'Amministrazione comunale, non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento della comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'Amministrazione comunale, sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.


Art. 4

Modalità di intervento.

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'équipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali ed il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo, laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'Amministrazione comunale



per borse di formazione-lavoro, a secondo delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;

- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici ed i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare :

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità Sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio culturali e ricreative in accordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli Enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'Amministrazione comunale ed il volontariato ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psicofisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'Amministrazione comunale sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.


A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari, somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito a titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di Diploma di Istruzione di II grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da Enti abilitati;

- 
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
 - c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
 - d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
 - e) n. 1 animatore socio culturale in convenzione;

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'équipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'Amministrazione comunale, fornire apposita documentazione ed eventualmente copia delle buste paga dei lavoratori.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'Amministrazione comunale in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente dovrà essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'Amministrazione comunale.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'Amministrazione comunale si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.



Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darle tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'Amministrazione comunale a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'Amministrazione comunale e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'Amministrazione comunale promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore ed i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.



L'Amministrazione comunale indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli Enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'Amministrazione comunale corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L..

L'Amministrazione comunale si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €. 1.564,50 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €.20,86, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 Dicembre di ogni anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T. di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'Amministrazione comunale chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenza, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'Amministrazione comunale; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'Amministrazione comunale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di un punto.

I prospetti contabili possono pervenire alla Amministrazione comunale a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando normale ricevuta.



Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza la Amministrazione comunale d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'Amministrazione comunale provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex Art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'Amministrazione comunale su segnalazione del D.S.M. competente per territorio, al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata dall'01.07.2011 e fino al 30.06.2012.*

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'Amministrazione comunale, all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di accettare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'Amministrazione comunale ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola Arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio od in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M..

Art. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'Amministrazione comunale all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle Leggi Regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo di studio e curriculum professionale.

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Palermo .


Partinico, li _____

Per il Comune di Partinico
Il Responsabile del Servizio

Per la Cooperativa Sociale "La Mano Amica"

Il Presidente

Settore Servizi Sociali
IL CAPO SETTORE
(D.ssa Angela Puccio)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppo